



COMUNE DI SANT'ALBANO STURA

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 31/03/2020

OGGETTO:

VARIANTE PARZIALE NR. 4 AL P.R.G. VIGENTE. APPROVAZIONE DEFINITIVA

L'anno **duemilaventi** il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **sedici** e minuti **zero** nella sala delle adunanze si è riunito il consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria ed in Prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. BOZZANO Giorgio - Sindaco	Sì
2. CALCAGNO Antonio - Vice Sindaco	Sì
3. FAVOLE Giuseppe - Assessore	Sì
4. RIBOTTA Emanuele - Consigliere	Sì
5. MENARDI Gualtiero - Consigliere	Sì
6. TOMATIS Paolo - Consigliere	Sì
7. CHIARAMELLO Teresa - Consigliere	Sì
8. FERRERO Massimo - Consigliere	Sì
9. OPERTI Donatella - Consigliere	No
10. PANERO Luigi - Consigliere	No
11. LEONE MARIANGELA - Consigliere	No
Totale presenti:	8
Totale assenti:	3

Partecipano alla seduta il Segretario Sig. PEZZINI DOTT.SSA ROBERTA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BOZZANO Giorgio, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Sant’Albano Stura è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 61-9216 del 20/01/1991 e successive varianti regolarmente approvate;
- che a seguito di intervenuti fabbisogni ha avviato la formazione di una variante allo strumento urbanistico vigente, come descritto dettagliatamente nella relazione;
- che è stato a tal fine conferito, con determina n. 240/2019 in data 21.10.2019, incarico alla Società di Ingegneria TAUTEMI Associati S.r.l. con sede in Cuneo;
- che le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i. in quanto:
 - a) non modificano l’impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano oltre il 4% la capacità insediativa residenziale prevista all’atto dell’approvazione del PRG, in quanto il Comune ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e che non è stata attuata la previsione di P.R.G. relativa ad aree residenziali di completamento e nuovo impianto almeno nella misura del 70%;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento essendo il comune dotato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
 - g) non incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Le modifiche inoltre non interessano aree esterne o non contigue a nuclei edificati e comunque aree non dotate di opere di urbanizzazione primaria come illustrato all’interno della relazione;

- che il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 3.134 ab.;
- che nel complesso delle varianti approvate dal presente comune ai sensi del c. 5, art. 17 della L.U.R. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f) del precedente elenco e, più precisamente:
 - punti c) e d): la dotazione delle aree per servizi di cui all’art. 21 della L.U.R., per la quale è assentito un incremento / riduzione di $\pm 0,5$ mq/ab corrispondente a mq 1.567 (ab 3.134 x 0,5), non ha subito nel complesso delle varianti parziali sino ad oggi approvate

alcuna modifica. Con la presente variante si opera una modifica interessante tali ambiti, determinando un incremento di superficie pari a mq. 1.515. Pertanto le modifiche di tale settore rientrano nel limite consentito (vedasi schema riassuntivo);

- punto e): si ribadisce che il P.R.G. ha una C.I.R. prevista pari a 3.134 ab. che non ha subito incrementi;
- punto f): relativamente all'incremento del 6% ammesso per le attività economiche si puntualizza che sono presenti aree produttive e terziarie. Si precisa che con la presente variante, relativamente alle aree produttive, si apportano una riduzione di Superficie Territoriale e due incrementi. Pertanto la situazione inerente la capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., risulta essere modificata;

Essendo la Superficie Territoriale delle aree produttive pari a mq. 452.821, l'incremento ammesso del 6% è pari a mq. 27.169; ne sono già stati sfruttati con le precedenti varianti parziali mq. 23.126; con la presente variante si opera un decremento superficiale pari a mq. 4.274 che comporta dunque uno sfruttamento complessivo pari a mq. 18.852 (23.126 – 4.274); il residuo a disposizione risulta essere pari a mq. 8.317 (27.169 – 18.852) per future esigenze di settore.

Relativamente alle aree terziarie, si precisa che con la presente variante non si apportano modifiche di Superficie Territoriale, pertanto la situazione inerente la capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., non risulta modificata.

Essendo la Superficie Territoriale delle aree terziarie pari a mq. 6.769 e l'incremento ammesso del 6% è pari a mq. 406; con le precedenti varianti parziali non si sono effettuate modifiche inerenti questo settore, quindi rimangono a disposizione ancora mq. 406 per future esigenze.

- Si riporta di seguito la tabella riassuntiva di quanto detto in precedenza.

TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART.17, C.5

Variante 2006	<i>Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.)</i> 3.134		S.T. aree Produttive	S.T. aree Terziarie
	Variazione servizi (art. 21 L.U.R.) +/- 0,5	Incremento 4%	452.821	6.769
	1.567 mq		0,06	0,06
		mc	27.169 mq	406 mq

<i>Varianti parziali</i>	<i>aree servizi mq.</i>	<i>aree residenziali mc.</i>	<i>aree produttive Sup.Ter. mq.</i>	<i>aree terziarie Sup.Ter. mq.</i>
VP1	/	/	+ 27.000	/
VP2	/	- 708,5	- 1.299	/
VP3	+ 1.515	+ 680	- 2.575	/

VP4	/	/	- 4.274	/
TOTALE MODIFICHE	+ 1.515	- 29	+ 18.852	/
RESIDUO A DISPOSIZIONE	+ 52 mq	29 mc	ST a disposizione: 8.317 mq	ST a disposizione: 406 mq
	- 1.619 mq	+ increm. 4%	SC a disposizione: 3.731,1 mq.	SUL a disposizione: 203 mq.

- che, dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., la presente variante viene assoggettata al procedimento di VAS svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità, mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare, contemporaneamente all’adozione preliminare così come precisato nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;
- che il Comune di Sant’Albano Stura ha con D.G.C. nr. 64 del 17.11.2017 individuato presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Trinità l’Organo Tecnico Comunale atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti la Variante Parziale nr.4;
- che, a seguito dell’adozione del progetto preliminare di variante è stato richiesto ai soggetti con competenza in materia ambientale individuati (tra i quali si prevede di consultare il Settore competente della Provincia di Cuneo, l’A.S.L. CN1 e l’A.R.P.A. Piemonte) il parere ambientale ai sensi del c.2, art.12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l’assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;
- che il progetto preliminare è stato adottato con D.C.C. n. 30 del 28/10/2019 e successivamente inviato ai soggetti con competenza ambientale;
- che, con nota prot. 147043 del 11/12/2019 la A.S.L. CN1 Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento ravvisando la necessità di richiamare accorgimenti di mero carattere generale;
- che, con nota prot. 114245 del 24/12/2019, l’ A.R.P.A. Piemonte ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento, evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo;
- che, con D.D. n. 8 del 07/01/2019 la Provincia di Cuneo-Settore Tutela del Territorio – Ufficio Pianificazione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo;
- con verbale in data 24.01.2020 l’Organo Tecnico, istituito ai sensi dell’art.7 della L.R. 40/98, in conformità con i pareri resi dai soggetti Competenti in materia ambientale ha ritenuto di escludere dalla procedura di valutazione la presente variante urbanistica;
- che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- che la Provincia ha espresso parere di regolarità tecnica e di compatibilità con il P.T.P. e progetti sovracomunali della variante mediante determina dirigenziale prot. n. 656 del 08/01/2020, dettando un’osservazione da considerare quale osservazione di cui al c.7, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- che a seguito della pubblicazione non sono pervenute ulteriori osservazioni sul progetto

preliminare;

- che per concludere l'iter di formazione della presente variante occorre tenere conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, controdedurre alle osservazioni pervenute ed approvare in via definitiva la variante stessa;
- che, per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante non è incompatibile con piani o progetti sovracomunali;

Visto:

- il P.R.G. vigente;
- il progetto di variante redatto dal tecnico incaricato
- la L.R. 56/77 e s. m. ed i. ed in particolare l'art. 17, commi 5 e segg.;
- il D.Lgs 152/06 e s.m. ed i.;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 della D. Lgs. 267/00 del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;

Richiamato il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 42 circa la competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che l'art. 78 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - T.U.E.L.) rubricato "Doveri e condizione giuridica" statuisce al comma 2 che: "Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";

Dato atto parimenti atto che, circa i profili sanzionatori, il successivo comma 4 del medesimo articolo prevede che: "Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico";

Evidenziato come sia opinione del Giudice amministrativo quella per cui la norma in esame sia: "espressione di un obbligo generale di astensione dei membri di collegi amministrativi che si vengano a trovare in posizione di conflitto di interessi perché portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con l'interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 18 febbraio 2004 n. 54863; Sez. IV, 7 ottobre 1998 n. 1291). La ratio di tale obbligo va ricondotta al principio costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Cost., a tutela del prestigio della p.a. che deve essere posta al di sopra del sospetto, e costituisce regola tanto ampia quanto insuscettibile di compressione alcuna" (cfr., ex multis, TAR Piemonte, sez. I, 24 aprile 2009, n. 1139);

Richiamato il Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale ed in

particolare l'art. 13, comma 4, in ordine al dovere di astensione in caso di conflitto di interessi;

Tutto ciò premesso, Il Sindaco apre pertanto la discussione della proposta di deliberazione;

Sentiti gli interventi, il Sindaco pone in votazione la deliberazione;

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espressa per alzata di mano e proclamato dal Sindaco:

Presenti: N. 8; Votanti: n. 8; Astenuti: n. 0.; voti favorevoli: n. 8; Voti contrari: n.0;

DELIBERA

- 1) Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) Di recepire le indicazioni formulate dai soggetti competenti secondo le indicazioni dell'Organo Tecnico, modificando ed integrando la documentazione di variante;
- 3) Di controdedurre alle osservazioni pervenute, secondo quanto specificato in relazione, accogliendo l'osservazione della provincia prot. n. 656 del 08/01/2020;
- 4) Di dare atto che la Provincia di Cuneo ha espresso parere positivo di regolarità tecnica e compatibilità con il P.T.P e progetti sovra comunali;
- 5) Di approvare la Variante Parziale n. 4 al P.R.G. vigente ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i., costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione e Rapporto preliminare;
 - Norme di Attuazione e tabelle di zona;
 - Tav. 1.1 – Progetto P.R.G. – Territorio comunale scala 1:5.000
 - Tav. 1.2 – Progetto P.R.G. – Territorio comunale scala 1:5.000
 - Tav. 2.1 – Progetto P.R.G. – Capoluogo scala 1:2.000
- 6) Di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e segg., dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- 7) Di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- 8) Di dare atto, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
- 9) Di dare atto che la presente variante viene assoggettata alla procedura di V.A.S. con lo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità contestualmente alla fase di adozione preliminare così come previsto nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, escludendola dalla fase di Valutazione con Verbale Organo Tecnico del 24.01.2020;
- 10) Di precisare che le previsioni contenute nella presente variante sono coerenti con le

previsioni del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute ai sensi della D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 (Approvazione Piano Paesaggistico Regionale);

- 11) Di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Tecnico Comunale Bussone Geom. Massimo cui si dà mandato per i successivi adempimenti;
- 12) Di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia e alla Regione, entro 10 giorni dalla sua adozione, unitamente agli aggiornamenti del PRG.
- 13) Di dare atto che la variante sarà efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione;
- 14) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to : BOZZANO Giorgio



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : PEZZINI DOTT.SSA Roberta

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 03/04/2020 ai sensi dell'art.124, del D.Lvo n. 267/2000.

OPPOSIZIONI: _____

li 03/04/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PEZZINI DOTT.SSA Roberta

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
PEZZINI DOTT.SSA Roberta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione; Art. 134 comma 3.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PEZZINI DOTT.SSA Roberta

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.